

In riscontro alla Sua p.e.c. del 31.10.2018 riguardante l'acquisizione di notizie di cui ai quesiti che seguono si specifica:

### **Risposta primo quesito**

Il DPR 633/1972 alla Tabella A parte III art. 127-quinquies riconosce l'applicazione dell'aliquota IVA pari al 10% per le opere di urbanizzazione secondaria così come elencate nell'art 4 della legge 847/1964 integrata dall'art. 44 della legge 865/1971.

**In particolare si legge nell'art. 4 comma 2 lettera g):** *"centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;*

*(nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006)".*

Per concludere la panoramica relativa all'aliquota IVA da applicare all'attività di gestione rifiuti, si segnala che le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, sono state ricomprese, a norma dell'art. 58, comma 1, del D.LGS 22/97, tra le attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, comma 2, lettera g), della legge 847/64 e, pertanto, devono essere considerate come opere di urbanizzazione secondaria. Ciò comporta l'applicazione dell'IVA 10% sia alla cessione di tali opere, sia alla prestazione di servizi derivanti da contratti di appalto (e subappalto) relativi alla costruzione delle stesse e sia alla cessione di beni finiti per la loro costruzione (cfr: Agenzia delle Entrate, risoluzione n.14 del 17 gennaio 2006).

Sulla stessa lunghezza d'onda è la giurisprudenza di merito e, a tal proposito, vedasi **Cass. Sez. V Civile 05 ottobre 2016, n.19886**.

**Pertanto è consentito riconoscere un'aliquota IVA nella misura ridotta al 10% per l'intervento in questione.**

### **Risposta secondo quesito**

La relazione tecnica così come il computo metrico in alcun modo promuovono l'utilizzo di un sistema di abilitazione con ausilio di lettore RFID rispetto ad un sistema barcode, essendo entrambi elencati all'interno della relazione al paragrafo 9.3 ***"Logica di comando tipo"***.

**Pertanto è consentito l'utilizzo del sistema RFID in quanto risulta conforme ad una delle tipologie espressamente richiesta nella relazione tecnico descrittiva.**